



**FLC CGIL**

*federazione  
lavoratori  
della conoscenza*

Roma, 20 luglio 2010

Prof. Luciano Maiani  
Presidente CNR

Consiglio di Amministrazione del CNR  
Allargato

Consiglio Scientifico Generale

Dott. Fabrizio Tuzi  
Direttore Generale CNR

Oggetto: contributo della FLC CGIL al processo di riordino del CNR.

La Federazione dei Lavoratori della Conoscenza della CGIL ha già espresso in diversi documenti, tra i quali la richiesta al Presidente del CNR del 24 febbraio u.s., la necessità e l'opportunità, anche al fine della sua efficacia, di un forte coinvolgimento della comunità scientifica nel processo di riordino e di stesura dello Statuto dell'Ente. In precedenza, valutazioni critiche in merito al decreto legislativo di attuazione della delega affidata al Governo erano state espresse al Sen. Guido Possa, Presidente della VII Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica. Successivamente sono state ricondotte in un documento a commento del testo definitivo del decreto. Tali documenti sono in [allegato](#) alle presenti osservazioni.

Il D.Lgs. 213/2009 presenta un impianto che nel complesso non condividiamo, poiché lungi dal rispondere ad un disegno organico, esso non è accompagnato da alcuna misura di pianificazione della crescita delle risorse finanziarie e umane, che le statistiche internazionali, se si vuole prima ancora del disagio rilevabile nel programmare e portare avanti le attività di ricerca dell'Ente, indicano tra le minori dei paesi dell'OCSE e comunque inadeguate sia a perseguire l'ormai esaurito obiettivo di Lisbona sia i futuri obiettivi della programmazione europea (Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth).

Giunti ormai quasi alla conclusione dei sei mesi previsti, non possiamo che essere critici sull'impostazione complessiva data dal Ministro alla riorganizzazione degli Enti e, in particolare, alle procedure che riguardano il CNR. Infatti, nonostante il riferimento all'autonomia statutaria degli Enti presente nella legge di delega e nel decreto di riordino, essa risulta negata nei fatti, poiché subordinata ad organismi ad oggi emanazione del solo potere politico-esecutivo del Governo prima ancora che alla programmazione scientifica europea, in evidente contrasto con i principi della Costituzione (art.33, c.6), pur richiamati nella L. 165/07 e D.Lgs. 213/2009.

Riteniamo che ciò rispecchi l'interpretazione autentica e restrittiva di "autonomia" visto soprattutto il comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. 213/2009, che introduce la possibilità per il Ministro di modificare la missione degli Enti non strumentali con un semplice atto di natura esecutiva e non più attraverso un atto legislativo, violando in

maniera evidente l'articolo 33, c 6 della Carta Costituzionale. Inoltre, il D.Lgs. 213/2009 delimita in modo non legittimo e particolarmente vincolante la stessa autonomia poiché entra in dettaglio su molti aspetti propri dell'organizzazione degli Enti, materia esplicita dei singoli Statuti; autonomia che invece afferma nel definirli in analogia con l'art.8 della Legge 168/89, e che appare severamente limitata in favore di quanto definito dall'art.6 della stessa legge.

Il D.Lgs 213/09 pur essendo la quarta occasione in quattordici anni per una riforma sistematica del settore, mostra su questo aspetto la sua maggiore carenza.

La mancanza di un progetto organico che risulta tanto più evidente in questa fase, alla luce del DL. 78/10, quando sarebbe ancor più necessario valutare con attenzione le implicazioni future di una riorganizzazione che dovrà tener conto della soppressione e accorpamento di diversi Enti di ricerca.

Ma ciò che riteniamo più grave è il processo di elaborazione dello Statuto che, senza l'iniziativa adottata dal Presidente di parziale coinvolgimento, avrebbe visto la totale mancanza di una presenza attiva della comunità scientifica e gestionale interna, contrariamente a quanto avvenuto in altre occasioni, come quelle di alcune Università, in cui invece è stata ritenuta componente essenziale. Nonostante il richiamo alla partecipazione prevista nella Carta Europea del Ricercatore e l'autonomia, entrambe parti del D.Lgs 213/09, ci chiediamo perché, visto che nessuna norma lo ha previsto o richiesto, imponesse il segreto e l'assenza di qualsiasi coinvolgimento del personale e delle rappresentanze sindacali sin dalle prime fasi di elaborazione del documento. Riteniamo che questa scelta, anche vista l'uniformità di pareri emersi nel corso delle consultazioni avviate dal Presidente, non abbia affatto facilitato il processo, e chiediamo di venire a conoscenza della bozza di Statuto prima della sua approvazione finale da parte del CDA e del suo invio al MIUR.

Altrettanto grave è che, a meno di un mese dalla scadenza prevista, non sia stato attivato con le competenti parti sindacali, alcun processo di esame e revisione dei nuovi Regolamenti sia di funzionamento e organizzazione dell'Ente, sia di amministrazione e contabilità sia del personale. A tale riguardo si chiede l'immediato confronto sui testi.

Le considerazioni precedenti hanno lo scopo di chiarire lo spirito di questa iniziativa rispetto ad un contesto caratterizzato da un quadro legislativo non favorevole, da un Ministro che non ha sinora tenuto in conto le comunità scientifiche degli Enti pubblici di Ricerca e dal fatto, di per se gravissimo, che il nuovo Statuto del CNR e i relativi Regolamenti saranno definiti da un gruppo di lavoro, il CDA allargato al contributo dei cinque saggi, senza la partecipazione attiva della comunità scientifica dell'Ente.

Quanto segue rappresenta comunque un contributo che la FLC Cgil vuole dare sui temi che riteniamo maggiormente qualificanti e caratterizzanti il nostro Ente.

Si chiede al CDA allargato, quindi, pur in questa ultima fase di elaborazione dello statuto di adottare criteri di trasparenza e partecipazione, accogliendo le nostre istanze frutto del confronto aperto con la comunità scientifica interna all'Ente.

## **MISSIONE**

Il CNR è definito dall'articolo 8 comma 1 della L. 168/1989 (in osservanza dell'intero articolo 33 della Costituzione) quale Ente non strumentale dotato di ordinamento autonomo e autonomia regolamentare, multi- ed inter-disciplinare, con il compito di

svolgere e promuovere attività di ricerca per lo sviluppo delle conoscenze con obiettivi di eccellenza scientifica assieme ad obiettivi di sviluppo di nuove tecnologie, di normazione/certificazione di interesse pubblico e ad attività di alta formazione, progettualità e consulenza verso gli Enti pubblici e le imprese. In questo quadro, la funzione di indirizzo e programmazione del Governo dovrebbe costituire un'integrazione alla libera programmazione dell'attività di ricerca dell'Ente e della sua comunità scientifica. Si ribadisce che il carattere multidisciplinare e la presenza del CNR diffusa su tutto il territorio nazionale costituiscono un valore strategico per la crescita culturale ed economica del Paese, documentato dal livello significativo dei finanziamenti provenienti da progetti condivisi con servizi ed imprese. L'unica modifica alla missione precedentemente definita nell'ambito del D. Lgs. n. 127 del 2003 che si ritiene possibile, sia nello specificare la natura di Ente non strumentale, al fine di fugare le ambiguità e inadeguatezze della presente normativa.

## **PARTECIPAZIONE-AUTOGOVERNO**

Coerentemente con i principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, richiamati dallo stesso D.Lgs. 213/2009, di cui chiediamo da subito la piena applicazione, è necessaria l'introduzione di una maggior partecipazione dei ricercatori alla definizione della strategia e alla gestione dell'Ente. La Carta Europea dei Ricercatori sancisce che "i datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo nonché auspicabile che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e di informazione delle istituzioni per cui lavorano in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione." Poiché lo stesso D.Lgs. 213/2009 contiene un esplicito riferimento alla Carta, e poiché non risulta abrogato quanto contenuto nell'art. 13 del D.Lgs. n. 381 del 1999, Titolo VI ("Istituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli EPR vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" - Titolo VI - Disposizioni per l'attività di ricerca - Art. 13 Principi per l'attività di ricerca) è necessario che lo Statuto preveda una significativa partecipazione della comunità scientifica interna negli organi decisionali e consultivi sia generali sia di Dipartimento e di Istituto, con modalità di elettorato attivo e passivo in ciascun organismo e, in particolare, nel CDA e nei Consigli Scientifici. Relativamente al CDA si ritiene inoltre, che la "componente espressione della comunità scientifica di riferimento" debba essere intesa quale espressione di candidature di personale interno all'Ente tra le quali lo stesso personale interno elegge il proprio rappresentante.

## **PROGRAMMAZIONE**

Il D. Lgs. 213/2009 prevede che la programmazione dell'Ente avvenga attraverso due diversi strumenti: il Documento di Visione Strategica decennale e il Programma Triennale. Entrambi saranno soggetti alla attività di revisione e coordinamento prevista dal D.Lgs. 213/2009 con quelli degli altri Enti vigilati dal MIUR secondo quanto previsto dall'art. 5.

E' ovvio che le competenze necessarie per una visione strategica multidisciplinare non possono risiedere nel solo CSG, per quanto autorevole, ma richiedono il concorso di tutto il personale scientifico dell'Ente. E' altrettanto ragionevole ritenere che, al fine di determinare tale documento di visione "strategica" sarà necessario per l'Ente utilizzare apposite competenze per la formulazione di documenti di programmazione di medio (forecast) e lungo periodo (foresight), in linea con le richieste già presenti nei documenti europei e con le migliori prassi seguite in altri paesi OCSE. Tale

formulazione dovrà comunque avviarsi partendo da quanto emerge a livello dei singoli Istituti e procedere per successive aggregazioni per le quali le competenze opereranno in fase transitoria con il Consiglio Scientifico Generale e, successivamente, in concorso con i nuovi Dipartimenti allo scopo di favorire l'interdisciplinarietà, aumentare le sinergie tra i diversi gruppi di ricerca e Istituti, ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie. Le proposte presentate dai Dipartimenti (o le aggregazioni operate dal CSG nella fase transitoria) verranno poi sintetizzate in un unico documento e trasmesse al CDA per l'approvazione.

Solo sulla base di tale programmazione decennale sarà possibile sviluppare un coerente programma triennale la cui attuazione si concretizzerà nel Piano annuale delle attività tecnico-scientifiche che ogni Istituto realizzerà in piena autonomia.

## **CONSIGLI SCIENTIFICI**

I Consigli Scientifici devono coadiuvare gli Organi di Governo esprimendo pareri obbligatori e pubblici sull'indirizzo e sulla programmazione delle attività di ricerca e sulla conseguente gestione delle risorse.

Per quanto riguarda l'Ente e i nuovi Dipartimenti, il ruolo dei Consigli Scientifici dovrà comprendere, oltre alle funzioni consultive obbligatorie, anche la possibilità di attivare la verifica della realizzazione della programmazione dell'Ente e del conseguente impatto.

In particolare:

1) a livello di Ente, la composizione del Consiglio Scientifico Generale (CSG) dovrà prevedere: una maggioranza interna e rappresentanti della Comunità scientifica nazionale ed internazionale. I membri esterni, analogamente a quanto già previsto dal D.Lgs. 127/2003, potrebbero essere individuati su proposta del CUN, dell'Accademia dei Lincei, dei Presidenti degli altri Enti di Ricerca e della Comunità economica "allargata" (escludendo Confindustria, che già designa uno dei componenti del CDA);

2) al livello di Istituto si propone di affiancare al Consiglio di Istituto, il cui numero di componenti varierà con la dimensione dell'Istituto in termini di personale a partire da un minimo di 3 componenti, un Comitato di Referee Scientifici proposti dal Consiglio d'Istituto e nominati dal Direttore di Istituto, per garantire la connessione della comunità scientifica CNR con la corrispondente comunità scientifica esterna (Università, altri Enti di Ricerca pubblici e privati, PMI e Imprese in generale).

Per entrambi i Consigli deve essere rispettato il criterio delle pari opportunità di genere, prevedendo che ogni genere non possa essere presente per una percentuale superiore al 60% del numero complessivo dei componenti (con eccezione nel caso del Comitato di Referee composto da tre persone, nel cui caso non si dovrà superare il 66,6%).

I verbali, i pareri e la documentazione oggetto di attività da parte del CSG devono avere natura pubblica ed essere resi disponibili all'intera comunità dell'Ente in tempi certi e opportuni per una loro valutazione.

## **ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLA RETE**

Per quanto riguarda l'organizzazione e la struttura della rete, si ritiene che si debbano superare i Regolamenti vigenti, attuativi della D.Lgs. 127/03, che introducono una struttura verticistica attraverso modelli top-down a doppia catena gerarchica, in cui tutti i responsabili vengono nominati dall'alto; questo sistema produce confusione all'esterno e all'interno degli stessi riferimenti gerarchici ed una complessità di

rapporti e staticità del tutto incompatibili con la flessibilità e dinamicità che caratterizzano le attività di ricerca.

Proponiamo che la nuova struttura sia composta da Dipartimenti, Istituti, e Coordinamenti Regionali.

Si ritiene che i Dipartimenti e i Coordinamenti regionali, composti da strutture di rappresentanza degli Istituti afferenti, debbano svolgere funzioni di coordinamento, promozione e sviluppo della comunità scientifica interna, ed agire quali incubatori di azioni atte a promuovere e sviluppare progetti inter e intra Dipartimentali o Regionali.

### I nuovi Dipartimenti

I Dipartimenti ricoprono un ruolo fondamentale di coordinamento in particolare nella formazione del Documento di Visione Strategica Decennale salvo che nella fase di transizione attuale. In quest'ultima, da cui dovranno emergere i nuovi Dipartimenti tematici, la fase di raccordo tra le proposte e le analisi provenienti dai singoli Istituti e la stesura della proposta per il CDA verrà coordinata dal Consiglio Scientifico Generale.

Il Dipartimento opera attraverso di un Consiglio di Dipartimento, organo di raccordo con la rete corrispondente che nomina al suo interno un Coordinatore di Dipartimento il cui mandato è biennale, a tempo pieno, senza possibilità di deroghe e soggetto a conferma annuale. La sua numerosità dipende dal numero degli Istituti afferenti, che dovranno avere ognuno il proprio rappresentante.

I Consigli di Dipartimento (costituiti a maggioranza interna e su base elettiva), oltre che svolgere la funzione di raccordo Dipartimento-Rete, devono costituire la sede naturale per la nascita di iniziative di networking intra e inter-dipartimentali. A tale scopo possono promuovere Progetti di Dipartimento, su finanziamenti esterni per i quali nominano i relativi responsabili con funzioni di coordinamento rispetto ai gruppi o alle linee di ricerca coinvolti.

L'attività dei Dipartimenti, analogamente a quella degli Istituti, deve essere soggetta a valutazione dei risultati scientifici, economici e di gestione, attraverso una verifica pubblica che preveda il coinvolgimento della Comunità scientifica interna al CNR.

### Coordinamenti regionali

Data la riforma del Titolo V della Costituzione, è necessaria un'articolazione locale che venga incontro alle evoluzioni delle competenze concorrenti delle Regioni in materia di ricerca e innovazione, collaborando in tal modo ai piani di sviluppo strategico del Paese.

Si intende riaffermare la centralità del ruolo degli Istituti nel rapporto CNR, Regioni ed Enti Locali.

In tale ottica, si ipotizza la costituzione di un Consiglio dei Direttori/Responsabili degli Istituti e delle UOS presenti nella Regione che elegge al suo interno un Coordinatore regionale. I Coordinatori regionali avranno il compito di promozione delle competenze degli Istituti e di raccordo tra le istituzioni regionali e locali e le strutture del CNR presenti sul territorio.

I Coordinatori regionali unitamente ai Coordinatori dei Dipartimenti al fine della valorizzazione delle competenze complessive dell'Ente su tutto il territorio Nazionale si riuniscono con cadenza almeno quadrimestrale su convocazione di apposito ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Generale. Anche i coordinamenti regionali annualmente predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che viene inviata al CSG per parere di coerenza ed efficacia rispetto alla programmazione triennale e decennale dell'Ente.

## Istituti

Gli Istituti sono le unità fondamentali di ricerca dell'Ente. Essi sono governati dal Direttore di Istituto e dal Consiglio d'Istituto costituito solo da personale interno. In particolare lo compongono:

il Direttore, il Responsabile amministrativo, una rappresentanza dei Responsabili di U.O.S e una rappresentanza maggioritaria eletta dal personale dell'Istituto.

Al Consiglio si affianca il Comitato dei Referee

I/Le responsabili delle UOS sono nominati dal Direttore prioritariamente tra il personale della UOS. Rappresentanti dei Ricercatori/Tecnologi e del personale Tecnico-Amministrativo partecipano al Consiglio d'Istituto, tutti con le stesse prerogative e pari dignità.

Il CdI esprime parere obbligatorio e pubblico su bilancio e sulla programmazione e svolgimento dell'attività dell'Istituto.

## **ATTIVITA' DI RICERCA**

Deve essere profondamente rivista la struttura a maglia che interseca i Progetti e le Commesse con gli Istituti, procedendo ad una semplificazione del sistema tesa ad eliminare sovrastrutture che aumentano la burocrazia e non recano alcun beneficio all'attività di ricerca.

Spetta all'Istituto la gestione delle proprie attività di ricerca e del personale, incluse le nuove assunzioni e Turn Over, mediante una struttura, alternativa all'attuale, dove a Commesse e Moduli si sostituiscono Linee e Gruppi di ricerca con una piena autonomia dei ricercatori nel definire tematiche, obiettivi e leadership scientifiche. Una tale organizzazione meglio consente un'evoluzione dinamica delle attività di ricerca.

Negli Istituti i gruppi di ricerca, in relazione alla loro consistenza, possono rappresentare Linee di ricerca o essere riuniti all'interno di una area tematica. I Responsabili di Gruppo o di Linea devono essere scelti dai ricercatori afferenti al Gruppo.

I gruppi e le linee di ricerca operanti nell'Istituto (quindi anche quelli/e inter e intra Dipartimentali) presentano annualmente, al Consiglio di Istituto e al Comitato dei referee una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti per la opportuna valutazione.

Nel ribadire i ruoli diversi tra Dipartimenti e Istituti, la selezione dei Direttori di Istituto (la cui nomina è prerogativa dei vertici dell'Ente) deve coinvolgere i ricercatori attraverso forme che consentano l'indicazione di gradimento tra i programmi proposti dai candidati selezionati da una Commissione esterna.

## **VALUTAZIONE**

Vanno previsti diversi meccanismi di valutazione: scientifica, di risultato e di impatto sociale ed economico. Tali valutazioni devono essere basate su criteri quanto più possibile condivisi, noti, omogenei e completi.

### Valutazione scientifica

E' auspicabile una valutazione scientifica periodica ex-post condotta da commissioni esterne. Vanno definiti con largo anticipo i criteri ed assicurata la "terzietà" attraverso un maggiore coinvolgimento di commissari internazionali. La valutazione deve essere intesa non solo come un momento di riconoscimento dei meriti, ma anche, e

soprattutto, come uno strumento di crescita. La valutazione dei singoli deve tener conto della molteplicità di obiettivi oltre alla sola pubblicistica, e della loro specificità. Si pensi ad esempio alle differenti mansioni previste per Ricercatori e Tecnologi. La valutazione delle strutture deve dare indicazioni per rafforzare i punti di criticità e favorire la crescita di ogni struttura dell'Ente nel suo insieme. Il superamento dell'attuale sistema gerarchico delle pseudo autorizzazioni richiede il riconoscimento che esiste già una valutazione terza composta dai referee dei vari bandi Europei, nazionali e regionali, in grado di dare un parere sui progetti di gruppo/linea tematica, di Istituto e di Dipartimento, evitando sia le autorizzazioni inutili da parte dei Dipartimenti, sia quelle interrelazioni controllato-controllore che, in passato, hanno a volte snaturato il ruolo dei Consigli Scientifici d'Istituto.

### Valutazione di risultato

Essa deve riguardare tutti i tipi di risultato scientifico, tecnologico, innovativo, valutandone l'impatto attraverso indicatori congrui con gli obiettivi dell'ente. Va intesa nel senso di un adeguato controllo di gestione che affianchi la valutazione scientifica con la valutazione del processo dal punto di vista della sua efficacia, efficienza, sostenibilità oltre che dei risultati che esso ha prodotto. Tale tipo di valutazione è ovviamente estensibile anche all'attività di supporto alla ricerca.

### Valutazione di impatto sociale ed economico

La direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 giugno 2005 richiedeva agli Enti Pubblici di mettere in atto processi che consentissero l'adozione di una rendicontazione sociale, al fine di fornire una risposta al deficit di comprensibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici in termini di trasparenza dell'azione e dei risultati delle amministrazioni pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, di misurazione dei risultati e di comunicazione.

Tale funzione è rimasta disattesa sia a livello MIUR, dove è stata sostituita da una valutazione di risultato scientifico degli Enti e dalla loro conseguente classifica, sia a livello di Ente, dove non è mai stata attivata.

La valutazione di impatto sociale ed economico è un atto sicuramente complesso, ma si ritiene più che necessario anche al fine di restituire la ricerca al valore sociale che le viene conferito dalla stessa Costituzione. È fondamentale, pertanto, che la rendicontazione dell'Ente attui le sei finalità previste dalla detta direttiva, le quali non devono essere considerate alternative perché, in realtà, il dar conto dei risultati coinvolge naturalmente tutte le dimensioni descritte qui di seguito:

1. la dimensione contabile, in quanto può integrare e rivitalizzare il sistema di rendicontazione dell'uso delle risorse economico-finanziarie già adottato secondo le diverse discipline normative vigenti;
2. la dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al centro delle relazioni con i portatori di interesse;
3. la dimensione della responsabilità politica, poiché si inserisce nel sistema della rappresentanza, attraverso una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte politiche e una possibilità di valutazione della capacità di governo;
4. la dimensione di funzionamento, in quanto responsabilizza le amministrazioni alla sostenibilità della spesa pubblica, anche con riferimento ai nuovi vincoli posti dal patto di stabilità europeo e dalle azioni di risanamento del deficit pubblico;

5. la dimensione strategico - organizzativa, come strumento efficace per riorientare, nell'ottica del cittadino, i processi di pianificazione, programmazione e controllo e per ripensare l'assetto organizzativo dell'ente;
6. la dimensione professionale, in quanto orienta l'organizzazione del lavoro alla consapevolezza e al miglioramento dei risultati prodotti per i destinatari, valorizzando e sviluppando le competenze e le professionalità e fornendo nuove occasioni di motivazione e di responsabilizzazione degli operatori.

Ciò tenendo conto della specificità del settore della ricerca rispetto ad altri settori pubblici, i quali devono essere funzionali ed efficaci, ma non risultare competitivi. E considerando che, pur mantenendo tutti i controlli ex-post che si ritengono necessari, le attività di ricerca pubblica presuppongono una loro competitività internazionale per essere vincenti, e che questo implica certamente una modalità di gestione pubblica, ma che consenta il massimo grado di semplificazione della fase decisionale ed esecutiva,

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

L'organizzazione gestionale-amministrativa deve essere concepita per fornire maggior supporto alla rete scientifica provvedendo, sia a livello centrale che periferico, alla formazione continua per valorizzare e/o riqualificare il personale ad essa dedicato. Infatti tale personale deve far fronte sia a compiti gestionali-amministrativi sempre più complessi a causa della internazionalizzazione del sistema ricerca, sia a nuove funzioni derivanti dal supporto delle azioni innovative degli enti pubblici locali e delle regioni.

Si propone la massima semplificazione delle procedure attraverso la diminuzione progressiva del documento cartaceo a favore del documento digitale certificato che lo deve sostituire interamente.

### **STRUTTURE DI RICERCA - ART. 14 del D. Lgs. 213/2009**

L'obiettivo previsto dall'Art. 14 è di attuare un piano di riorganizzazione delle sedi degli Enti di Ricerca che abbia una comprovata economia di spesa. Questo deve essere svolto di concerto con i Comitati di Area CNR laddove sono presenti. Riteniamo che non possa essere solo questo il parametro decisionale e che qualsiasi razionalizzazione debba tener conto delle impostazioni di natura scientifica, con obiettivi chiari e definiti insieme agli Istituti. In ogni caso, non si può prescindere da un'ampia consultazione del personale delle strutture interessate e dal confronto con le OO.SS.

p. la FLC Cgil  
Rosa Ruscitti

